

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. Il presente documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a. Cognome e nome: CLEMENCIGH OSCAR ATTILIO
- b. Numero e data iscrizione RUI: A000096984 del 12/07/2017, sezione RUI: A
veste in cui il soggetto opera: AGENTE
- c. indirizzo della Sede legale: VIA BIXIO 1, 20900 MONZA (MB)
- d. Recapito telefonico: 039 2499060
Posta elettronica: ag1309@axa-agenzie.it
PEC: assiclem@pec.it
- e. indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: WWW.AGENZIE.AXA.IT/MONZA1309
- f. L'istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
- g. Se iscritto nella sez. E del RUI, l'intermediario per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto è:

Cognome/nome o denominazione sociale: CLEMENCIGH ASSICURAZIONI SRL

Sede legale: VIA ALBINONI 3, 20900 MONZA (MB)

Iscrizione RUI: A000579086 del 17/07/2017 sezione A

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

- A) L'intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
La denominazione delle imprese di cui distribuisce i prodotti è:

- | |
|---|
| <p>1) AXA ASSICURAZIONI SPA Corso Como 17, 20154 Milano</p> <p>2) INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma</p> <p>3) AXA LIFE EUROP DAC Corso Como 17, 20154 Milano</p> <p>4) XL INSURANCE COMPANY SE Corso Como 17, 20154 Milano</p> <p>5) ARAG SE Viale del Commercio 59, Verona</p> |
|---|

- B) ☐ il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

Denominazione Intermediario: _____

N.Rui _____ nel ruolo di Intermediario Emittente

Sezione III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- A) L'Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;
- B) dichiarano che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un'Impresa di assicurazione non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e Consulenza

- A) L'intermediario non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente;
- B) L'intermediario non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti d'investimento assicurativo disponibili sul mercato che gli consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- C) L'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private;
- D) L'intermediario fornisce consulenza su base indipendente;
- E) L'intermediario non fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- F) L'intermediario: è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più Imprese di assicurazione; la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è indicata in apposito elenco affisso nei propri locali; è facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco;
- G) L'Intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private;
- H) L'intermediario fornisce informazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

- A) L'agente agisce in qualità di intermediario assicurativo, percependo per la propria attività indipendentemente dalla tipologia di prodotto collocato, provvigioni riconosciute direttamente dall'Impresa mandante per la quale l'attività di intermediazione è svolta. Coerentemente con il Mandato di Agenzia, l'importo percepito può avere la seguente specifica:
- a. Fisso e quindi incluso nei premi assicurativi previsti dal contratto di assicurazione sottoscritto
 - b. Variabile di natura economica ricevuto in virtù dell'attività di intermediazione complessivamente svolta e del servizio erogato al cliente.
- B) Per quanto riguarda l'importo erogato direttamente dal contraente per i servizi prestati dall'intermediario, si rimanda interamente a quanto indicato dalla polizza dove viene esplicitato/riportato l'importo percepito per tale attività.
- C) Gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
- D) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

A) I premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

B) Gli intermediari possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- I. bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
- II. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

A) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei Dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.

B) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, con le modalità ed ai recapiti riportati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'impresa, ed ai recapiti riportati nella Sezione "Denominazione Agenzia" per quelli indirizzati all'intermediario, nonché la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

C) E' facoltà del contraente presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

D) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

L'intermediario comunica al contraente che:

- a) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.